

SENT. n. 858/10
 R.G. n. 11
 CONC. n. 6519/10
 REP. n. 1370/10

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Valerio CHIOZZI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 13 di R.G., promossa

Da

residente a

con l'Avv. Paolo

Polato del foro di Venezia

ATTORE

Contro

in persona del legale rappresentante

pro-tempore, con sede in

; con gli Avv.ti

del foro di Milano e

del foro di Treviso

CONVENUTA

Avente per oggetto la richiesta di accertamento di inadempimento di un contratto di assicurazione.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE:

Nel merito:

- 1) accertare e dichiarare che _____, in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante pro-tempore, non ha adempiuto al contratto di assicurazione polizza n. _____ stipulato del signor _____ dal momento che non ha versato l'indennizzo concordato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i mesi di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 così come meglio esposto in narrativa;

CA

- 2) accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannare _____, in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore _____ della somma di Euro 469,95 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuno dei sei mesi in cui è perdurato il sinistro così come previsto dalla polizza assicurativa pari a complessivi Euro 2.815,50;
- 3) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- 4) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, previe le opportune declaratorie in fatto ed in diritto:

- in via principale : respingere le domande svolte dall'attore nei suoi confronti perché infondate;
 - in via riconvenzionale : accertato che la prestazione relativa alla rata di novembre 2012 per Euro 469,25 è stata indebitamente pagata , dichiarare che la stessa deve essere restituita a _____ con ogni più opportuna pronuncia di condanna nei confronti del signor _____
 - in via istruttoria, occorrendo, disporre ordine di esibizione ex art. 212 c.p.c. avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi del _____ relative agli anni 2012 e 2013.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 19 luglio 2013, debitamente notificato, il signor _____ conveniva in giudizio avanti a questo Giudice di Pace la società _____ che d'ora in avanti verrà indicata solo come _____ per vedere accertato il suo inadempimento contrattuale non avendogli versato l'indennizzo concordato con il contratto di assicurazione polizza n. _____ per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo relativo ai mesi di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 e per l'effetto corrispondergli la somma complessiva di Euro 2.815,50.

Alla prima udienza, fissata per il 21 giugno 2011, si costituiva chiedendo in
principalità il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale, accertato che la
prestazione relativa alla rata di novembre 2012 per Euro 469,25 sembrava essere stata
indebitamente pagata, dichiarare che la stessa doveva essere a lei restituita.

Dopo che in data 19.12.2013 l'attore aveva depositato la propria memoria diretta mentre la
convenuta si era limitata a redigere la sola memoria di replica, il 25 febbraio c.a. i procuratori
delle parti concludevano come dai rispettivi atti ed il Giudice tratteneva la causa in decisione
con termine fino al 10 luglio u.s. per il deposito delle memorie conclusionali e note spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

**Le domande attoree appaiono fondate per cui devono essere integralmente accolte atteso
che le contrarie motivazioni addotte da devono essere ritenute destituite di ogni
fondamento.**

L'oggetto della causa verte sull'accertamento della natura giuridica dello status di tirocinante
e quindi del compenso allo stesso corrisposto nonché del fatto che il suddetto possa essere o
meno considerato come disoccupato durante il periodo del tirocinio e, di conseguenza, avere
il diritto ad ottenere il rimborso previsto dalla polizza assicurativa n. per il relativo
periodo di presunta disoccupazione.

Al riguardo si fa presente che la questione è stata affrontata e risolta dall'accordo tra il
Governo italiano e le regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in data 23.1.2013
ove, fra l'altro, si legge che "stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio
quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione della relativa indennità,
non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal
tirocinante". Si può, inoltre, ritenere che, a differenza di quanto sostenuto da la

circostanza che la tassazione dell' indennità dallo stesso percepita durante il periodo del tirocinio non faccia venir meno lo stato di disoccupazione. Ne consegue che risulta completamente inutile richiedere la produzione della denuncia dei redditi del signor [redacted] relativa agli anni 2012 e 2013. Ad ulteriore riprova di quanto sopra, si rileva come il Comune di Treviso abbia rilasciato al signor [redacted] un certificato, prodotto in atti, in cui si attesta che anche durante il periodo in cui lo stesso partecipava allo stage formativo presso la ditta [redacted] era considerato pur sempre come disoccupato. Ne consegue che quanto dallo stesso percepito durante il citato periodo dalla suddetta società deve considerarsi come un rimborso spese che non ha fatto venir meno la sua situazione di disoccupato.

Da tutto quanto precede ne discende che il signor [redacted] ha il diritto di ricevere dalla convenuta quanto previsto dal contratto di assicurazione polizza n. [redacted] relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2012 nonché ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013. Non dovrà, di conseguenza restituire, come richiesto da [redacted], la somma di Euro 469,95 a lui versata relativamente al mese di novembre 2012.

Da ultimo, questo Giudice ritiene che, comunque, nulla debba essere corrisposto dalla Convenuta all'attore a titolo di risarcimento di presunti danni ex art. 96 c.p.c. dallo stesso subiti dal momento che la presente causa verteva solo su questioni di diritto di non facile interpretazione e, quindi, tali da non poter considerare la convenuta in mala fede per avere ingiustamente resistito alle pretese dell'attore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sentenza esecutiva "ope legis"

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Avv. Valerio **CHIOZZI**, definitivamente pronunciando sulla domanda

proposta dal signor

nei confronti della società

CONDANNA


La convenuta:

- 1) corrispondere all'attore la somma complessiva di Euro 2.815,15, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
- 2) rifondere allo stesso le spese ed i compensi professionali dovuti che vengono liquidati in complessivi Euro 2.305,00, di cui Euro 1.205,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA.
- 3) Dispone altresì che l'attore non debba restituire alla convenuta la somma di Euro 469,25 a suo tempo a lui corrisposta per i noti motivi.

Treviso, 1 settembre 2014

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
 Avv. V. Chiozzi



Sentenza depositata in Cancelleria il 01 SET. 2014

Il Cancelliere

Ugo Storzio

Fatte comunicazioni alle parti il 03 SET. 2014



IL CANCELLIERE

Ugo Storzio